



## CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

### **EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) AVVISO DELLA VERIFICA GREEN PASS PER L'ACCESSO LUOGHI DI LAVORO – PROCEDURE DI VERIFICHE**

Prot. N. ~~6035~~ del 13 OTT 2021

In armonia con quanto previsto Dlgs 127/2021 al fine di tutelare ed assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening "*Estensione del green pass a tutti i luoghi di lavoro pubblico e privato*";

**Vista** la Circolare ANBI n. 20 del 22 Settembre 2021 "*Decreto-Legge del 21 Settembre 2021 n. 127 - Estensione del green pass a tutti i luoghi di lavoro pubblico e privato*";

**Vista** la Circolare SNEBI n. 25 del 06 Ottobre 2021 "*Green pass sui luoghi di lavoro. Procedure di verifiche*";

**Considerato** che è fatto obbligo da parte dell'Ente adottare le seguenti nuove misure nello svolgimento della prestazione lavorativa che dovrà svolgersi in condizioni di assoluta sicurezza:

1. **Soggetti interessati dall'applicazione delle misure:**

La Disposizione riguarda gli impiegati e gli operai del Consorzio di Bonifica Ionio Crotone;

2. **Periodo di applicazione delle misure.** Le misure previste dal presente documento si applicano a far data dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, data di fine emergenza;

3. **Obbligatorietà del green pass.**

L'art.1 del decreto in epigrafe, introducendo l'art.9-quinquies nel decreto-legge 22 Aprile 2021, n.52, stabilisce che il certificato verde è obbligatorio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Banca d'Italia, nonché **degli Enti pubblici economici** e degli organi di rilievo costituzionale. La norma è estesa anche ai volontari e ai lavoratori esterni, ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Il personale che non è in possesso della certificazione verde COVID-19 o ne risulta privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 Dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata "non sono dovuti la retribuzione né altro compenso a emolumento, comunque denominato".

L'obbligo di green pass "non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute". Rimane valido ai fini dell'ottenimento del green pass il tampone molecolare o antigenico.

Per il settore privato l'art. 3 prescrive norme analoghe a quelle previste per la pubblica amministrazione, compreso il fatto che "i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni" e che non si applica l'obbligo di green pass "ai soggetti esenti della campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

Nel caso in cui i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione verde ovvero che ne risultano sprovvisti al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono da considerare assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass. L'assenza è ingiustificata e deve essere gestita come tale però solo dal punto di vista retributivo (per i giorni di assenza non spetta retribuzione, maturazione di ferie, né altro compenso o emolumento).

In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro definiscono, entro il 15 Ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni. Sulla base delle indicazioni relative ai controlli del green pass già in vigore, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 dovrebbe essere effettuata controllando unicamente l'autenticità, la validità e integrità della stessa, senza rendere visibili le informazioni sanitarie sensibili, relative all'eventuale vaccinazione e alla durata della certificazione, dati che, secondo il Garante della Privacy, il datore di lavoro non può trattare e conservare.

Dal 15 ottobre per i dipendenti che saranno trovati sul posto di lavoro senza il passaporto vaccinale, sfuggendo ai controlli all'entrata, scatterà anche la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Qualora si verificasse un comportamento doloso dei lavoratori sprovvisti di green pass (utilizzo di un'entrata secondaria, falsificazione del green pass) o per chi si rifiutasse di esibire il green pass, viene prevista l'applicazione della stessa sanzione oltre all'adozione di un provvedimento disciplinare.

Inopinatamente, ai fini dell'applicazione della disciplina in esame gli enti pubblici economici sono stati inseriti nel settore pubblico ed equiparati alle pubbliche amministrazioni, nonostante il rapporto di lavoro dei loro dipendenti abbia natura privata.

Per i Consorzi di bonifica si applicheranno, quindi, le prescrizioni dell'art. 1 del decreto in esame e le ulteriori istruzioni applicative che potranno essere diramate a breve per i datori di lavoro pubblici, in quanto compatibile con la natura privata del rapporto, di cui si darà notizia non appena disponibili.

La regolamentazione dell'accesso mediante green pass si applica anche ai componenti degli Organi consorziali, ricompresi in quanto "titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice" a come lavoratori non subordinati, professionisti (i Revisori).

Resta escluso dall'obbligo di dotarsi di green pass il pubblico dei Consorziati che debba accedere agli uffici consorziali per il disbrigo delle pratiche che li riguardano, rispetto al quale rimangono in vigore le precauzioni di uso della mascherina, di distanziamento e di controllo della temperatura attualmente in uso.

I soggetti incaricati all'accertamento di seguito a cui si demanda ogni e conseguenziale responsabilità :

- Sig. Scalise Giovanni per la sede di Crotone via S. Ramelli n. 10;
- Sig. Ierimonti Maurizio per la sede di Rocca di Neto Loc. Topanello;
- Sig Leone Rocco Antonio per la sede di Isola di Capo Rizzuto loc. S. Anna;
- I Collaboratori alla Direzione Lavori del Settore Forestazione Sigg. Iuliano Luigi, Ruggiero Francesco, Sacco Vincenzo per tutti gli O.I.F. dei cantieri forestali.


I suddetti sono tenuti al rispetto delle norme sulla privacy riguardo al trattamento dei dati personali.

La verifica ed il controllo sono effettuati a campione al momento dell'ingresso sul luogo di lavoro mediante esibizione del green pass cartaceo o telematico .

Per controlli del Green pass effettuati con App, **"è fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (qr code) delle certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle"** per il controllo per l'accesso al lavoro "le informazioni rilevate dalla lettura dei qr code e le informazioni fornite in esito ai controlli" stessi.

Si dispone l'immediata pubblicazione del predetto avviso sul sito istituzionale e la notifica dello stesso a mezzo mail a tutto il personale dipendente.

13 OTT 2021

responsabile  


II PRESIDENTE  
(Roberto Forchia)

